

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 6/2010

2 luglio 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

APPRENDISTATO. TRASFORMAZIONE ANTICIPATA IN CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO. BENEFICI CONTRIBUTIVI MANTENUTI ANCORA PER UN ANNO EX
LEGGE 56/87 SOLO SE IL LAVORATORE SVOLGE LE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA
QUALIFICA PER LA QUALE E' STATO SVOLTO L'APPRENDISTATO.

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 15055 DEL 22 GIUGNO 2010

Vi segnaliamo la sentenza di Cassazione n. 15055 del 22 Giugno 2010 con la quale la S.C.
enuncia il principio secondo cui *non spettano i benefici contributivi per l'anno
successivo all'anticipata trasformazione del rapporto di apprendistato in
rapporto a tempo indeterminato previsti, ex art. 21 della legge 56/87, se il
lavoratore non viene adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica
conseguita durante lo svolgimento dell'apprendistato.*

La sentenza de qua, peraltro in circolo categoriale ma senza alcun approfondimento o
giudizio, non dovrebbe, invero, suscitare perplessità. Noi ne condividiamo, infatti, il
principio interpretativo.

La ratio dell'apprendistato (id: contratto di lavoro a causa giuridica mista) è il conseguimento di una qualifica. Durante il periodo di apprendistato l'obbligo principale del datore di lavoro è l'insegnamento teorico- pratico (tutor, permesso di frequenza a corsi regionali ecc.) donde, a fronte di una mancata pretesa di continuità di prestazione lavorativa, vi deve essere, comunque, l'erogazione della retribuzione prevista dal CCNL. Da qui la concessione di benefici contributivi a sostegno di tale esborso cui non ha fatto riscontro la proficua prestazione lavorativa! Questi benefici, ai sensi dell'art. 21 della legge 56/87, continueranno per un anno ancora se il datore di lavoro trasforma il contratto di apprendistato (che è a durata predeterminata) in contratto a tempo indeterminato. La Cassazione, in effetti, nell'enunciare il principio di cui alla sentenza che offriamo alla vostra riflessione, si basa su due concetti fondamentali per riconoscere i benefici contributivi anche per l'annualità successiva alla trasformazione: la continuità del rapporto nonché l'espletamento delle stesse mansioni e qualifica corrispondente alla finalità dell'apprendistato. Dubbio non v'è, infatti, che il concetto giuridico di "trasformazione" evoca quello di continuità della prestazione corrispondente alla qualifica conseguita con l'apprendistato.

Il beneficio contributivo per un anno ancora, ex art. 21 della legge 56/87, nel caso di trasformazione del rapporto, è un ulteriore aiuto all'imprenditore per aver fatto conseguire una qualifica all'apprendista e, principalmente, per averlo inserito, con la medesima qualifica conseguita nel corso del periodo di apprendistato, nella stabile organizzazione aziendale (id: a tempo indeterminato) ad onta che nella formulazione dell'art. 21 della citata legge 56/87 non venga specificato che il rapporto trasformato debba continuare con la stessa mansione: è in re ipsa!

LE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI PER L'ANNO 2010.

CIRCOLARE N. 3965 DEL 18 GIUGNO 2010.

E' stata emanata la circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro in materia di lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2010. Le D.P.L. vengono invitate, prima di rilasciare il prescritto parere, ad accertare rigorosamente episodi pregressi che hanno

visto datori di lavoro che, dopo aver ottenuto il rilascio del nulla-osta per i lavoratori stagionali, non li abbiano assunti oppure abbiano chiesto la revoca del nulla-osta. Viene, poi, precisato che il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo sportello unico allo scopo di sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore da quella data, la comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione. E' previsto, inoltre, che in quella stessa sede vi potrà essere da parte del datore di lavoro la giustificata rinuncia all'assunzione del lavoratore stagionale con contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto cessato. Viene specificato che la richiesta di revoca del nulla-osta già concesso può essere accolta solamente nel caso in cui non sia stato rilasciato il visto di ingresso e per causa di forza maggiore adeguatamente dimostrata. La circolare si conclude, infine, con l'informativa che si sta studiando una procedura idonea ai fini del rilascio, ai sensi di vigenti norme, di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

PAGAMENTO DI ONORARIO AI PROFESSIONISTI A MEZZO DI BONIFICO BANCARIO A FINE ANNO. RITENUTA D'ACCONTO E PERIODO D'IMPOSTA. LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 38 DEL 23 GIUGNO 2010

Con la circolare n° 38 del 23 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per dirimere un increscioso *busillis* che ci ha sempre tormentato, sia in veste di professionisti incaricati di predisporre il modello 770 per conto dei nostri Clienti, sia nella qualità di contribuenti relativamente alla redazione della nostra dichiarazione dei redditi.

La questione concerne i pagamenti effettuati a professionisti a mezzo di bonifico bancario disposto gli ultimi giorni dell'anno con conseguente accredito al lavoratore autonomo nei primi giorni dell'anno successivo.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il soggetto che ha effettuato il pagamento, con addebito nel mese di Dicembre, dovrà procedere al versamento della ritenuta d'acconto entro il 16 gennaio dell'anno successivo con inclusione nel modello 770 semplificato relativo all'anno del pagamento.

Per il professionista, invece, la predetta somma andrà tassata nell'esercizio di percezione (*rectius* n+1) anche se la relativa ritenuta sarà certificata nell'anno precedente. In sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore autonomo procederà allo

scomputo dal proprio "totale imposta" della predetta ritenuta, sebbene certificata nell'annualità precedente.

Relativamente, invece, ai pagamenti/incassi per assegno bancario è rilevante il momento di consegna del titolo, a prescindere dalla valuta effettiva di accredito al professionista.

PIANO DI VIGILANZA INPS 2010. NEL MIRINO LE AZIENDE "STAGIONALI". SOTTO CONTROLLO, RAPIDO E VELOCE E POSSIBILMENTE DA EFFETTUARSI NEL WEEK- END, SOLO LE VIOLAZIONI SOSTANZIALI.

MESSAGGIO INPS 25 GIUGNO 2010 N. 16741

Il piano di vigilanza 2010 predisposto dalla Direzione Generale INPS per quest'ultimo scorcio del 2010 prevede una serrata attività di accertamento, periodo Luglio-Settembre, *sulle aziende "stagionali"* dove potrebbe essere più facile l'impiego "a nero" di personale.

Il Messaggio INPS del 25 Giugno scorso stabilisce, inoltre, che le attività di accertamento devono essere condotte prevalentemente nelle giornate di fine settimana (dal Venerdì alla Domenica), anche nelle ore notturne, e deve riguardare, attraverso un procedimento rapido e veloce, solo le eventuali violazioni sostanziali (id: lavoro nero).

La nota della Direzione Generale dell'Istituto elenca, infine, anche i settori c.s. stagionali interessati al controllo massivo: Commercio, Pubblici Esercizi, Locali notturni, Villaggi vacanze e Centri Benessere con possibilità, ad opera delle Sedi Regionali, di individuazione di altri settori. Molto importante, poi, la raccomandazione finale circa *l'adozione di ogni possibile iniziativa al fine di evitare sovrapposizione o duplicazione di interventi con altri soggetti preposti ad azioni ispettive.*

RAPPORTO CON LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. AL VIA DAL 24 GIUGNO 2010 LA SPERIMENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO, BY INTERNET, CON IL PERSONALE DEGLI UFFICI. E' INTERESSATA ANCHE LA CAMPANIA.

E', ormai, l'era della telematica a dimostrazione del progresso incipiente anche nei rapporti con la P.A. improntati ad una deflazione dell'uso del "front-office". Come dire, il contribuente – utente o il grande utente qualificato (id:libero professionista) è sacro. Dal 24 Giugno, in via sperimentale, è possibile colloquiare, infatti, con le Commissioni Tributarie a mezzo "internet". Vi possono accedere, dunque, i soggetti del Contenzioso Tributario (contribuenti, professionisti ed Enti impositori) attraverso un servizio in vigore

24 h continuative. La modalità è abbastanza semplice. Basterà, infatti, collegarsi con il sito DF (Dipartimento delle Finanze) ed accedere alla pagina "Prenotazione appuntamenti tramite internet" seguendone, poi, le istruzioni. Così come noi facciamo nell'attuazione dei Protocolli d'intesa con l'INPS e l'INAIL, bisognerà fornire i dati dell'atto, il giorno e l'ora dell'appuntamento, l'ufficio della Commissione Tributaria interessato ecc.

Si potranno richiedere anche informazioni, ricezione degli atti e copie di sentenze. Per ora sono interessate alla sperimentazione solo alcune Commissioni Regionali (es. Campania e Provinciale di Napoli, Lazio e Provinciale di Roma, Lombardia e Provinciale di Milano, Sardegna e Provinciale di Cagliari).

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
*VINCENZO BALZANO, FRANCESCO CAPACCIO, FRANCESCO DURACCIO,
GIUSEPPE CAPPIELLO*